

POLICY ETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON OPERATORI DELLA DIFESA E AZIENDE COINVOLTE NELLA PRODUZIONE E COMMERCIO DI MATERIALI D'ARMAMENTO

1. Premessa

Banca Valsabbina (la "**Banca**"), in aderenza ai propri principi di responsabilità etica e sociale che la contraddistinguono e auspicandosi una civiltà basata sul rispetto reciproco e sulla pacifica convivenza, con il presente documento intende normare le operazioni bancarie eseguibili dai propri clienti che operano nel campo della difesa e nella produzione e commercio di materiali di armamento.

Nonostante quanto in premessa, è oggettiva la presenza nel territorio di elezione della Banca, di aziende operanti nel settore degli armamenti.

La cornice normativa in forza della quale è stato redatto il presente documento ed all'interno della quale la Banca opera è rappresentata dalla Legge n. 185/1990, a cui si aggiunge la Legge n. 220/2021 che impone misure specifiche per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti persona, di munizioni e sub munizioni a grappolo. Al contempo si richiamano altresì il D. Lgs. 22/06/2012, nr. 105 sul rispetto della Regolamentazione Europea vigente in materia di finanziamento e commercio di tecnologie, prodotti ed attrezzature belliche, militari e per la difesa, nonché il D. Lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni.

A tal proposito è opportuno specificare come la Legge n. 185/1990 vieti le operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento quando risultano in contrasto con la Costituzione, nonché verso Paesi in stato di conflitto armato. Tale legge vieta inoltre operazioni verso Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (l'OCSE) o i cui governi siano responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Pur in presenza delle restrizioni imposte dalla Legge n. 185/1990, il presente documento aspira a ricoprire un raggio applicativo più ampio. A tal fine la Banca, ispirandosi ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, adotta puntuali misure procedurali ulteriori rispetto alla disciplina contenuta nella Legge n. 185/1990.

L'obiettivo primario della Banca – conseguito mediante l'adozione del presente documento – è quello di operare all'insegna di principi fondamentali quali la legalità, la trasparenza e il rispetto della pace e dei valori umani, pur ritenendo necessario conciliare detti principi con l'esigenza di tutelare il diritto alla libera iniziativa economica privata, cristallizzato nell'Art. 41 della Costituzione italiana, ed il diritto naturale degli Stati all'autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'Art. 51 della Carta della Nazioni Unite.

2. Principi e linee guida

Come anzi premesso, la Banca, con il presente documento, intende definire specifiche linee guida e orientamenti, adottati in coerenza con i valori e principi etici che permeano la complessiva attività del Gruppo.

2.1 Operazioni con soggetti attivi nel settore delle armi controverse

In primo luogo, la Banca si impegna a non supportare e/o in alcun modo intraprendere operazioni, intese come qualsiasi transazione bancaria di pagamento, incasso e/o finanziamento (le "Operazioni"), con imprese che operano nella produzione, stoccaggio e commercializzazione delle seguenti tipologie di armamenti (gli "Armamenti Vietati"):

- armi di distruzione di massa nucleari, biologiche e chimiche;
- agenti tossici chimici, biologici o materiale radioattivo;
- armi controverse.

Per quanto attiene specificamente ai finanziamenti/investimenti nei confronti di soggetti che svolgono attività aventi ad oggetto la costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, la Banca si attiene ai dettami della L. 220/2021.

Al fine di verificare la tipologia di armi prodotte e commercializzate, in fase di apertura del rapporto la Banca esegue un'apposita *due diligence* nel contesto delle attività rientranti nei controlli di primo livello sottesi all'instaurazione dei rapporti continuativi con la clientela. I rapporti assoggettati alla Legge n. 185/1990 prevedono un'adeguata verifica rafforzata ai sensi del Dlgs. 231/2007.

2.2 Paesi destinatari delle Operazioni

Sono stati inoltre stabiliti i seguenti principi e divieti, inerenti alle operazioni legate al commercio di materiale di armamento, definiti in funzione del Paese destinatario.

2.2.1 Paesi vietati

È vietata qualsiasi operazione bancaria legata a forniture di armamenti con Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o i cui governi siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (per gli elenchi di tali Paesi si fa riferimento agli allegati B e C della Relazione annuale del Consiglio dei Ministri sulla Legge n.185/1990, nonché ad eventuali altre fonti informative relative ad Embarghi o Accordi internazionali citati in tale relazione).

2.2.2 Paesi ammessi *tout court*

In conformità ai principi di difesa collettiva sanciti dalla Carta dell'Organizzazione del Trattato

dell'Atlantico del Nord (NATO) e agli impegni assunti nell'ambito dell'Unione Europea, la Banca ammette operazioni bancarie e finanziarie connesse alla fornitura di materiali di armamento destinate a Paesi membri della NATO e/o dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente, incluse le autorizzazioni previste dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185.

Sono in ogni caso vietate le operazioni bancarie e finanziarie con soggetti operanti nel settore degli Armamenti Vietati come definiti al paragrafo 2.1 del presente documento, anche qualora destinate alla fornitura di Paesi membri della NATO e/o dell'Unione Europea.

2.2.3 Paesi soggetti ad autorizzazione

Sono soggette ad un iter di valutazione ed autorizzazione interno alla Banca le operazioni bancarie e/o finanziarie volte alla fornitura di armamenti in favore di Paesi non appartenenti all'Unione europea e/o alla NATO, condizionatamente alla presenza di programmi intergovernativi o accordi internazionali bilaterali con la Repubblica Italiana e/o di provvedimenti adottati dall'Unione Europea, quali la Decisione (PESC) 2021/509 del 22 marzo 2021.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.2.1, la Banca si riserva di negare l'autorizzazione qualora venga a conoscenza di fatti e circostanze conclamate che attestino gravi violazioni dei diritti umani, anche nelle more di una decisione degli organismi internazionali preposti alla disciplina dei rapporti tra Stati.

Rimangono in ogni caso vietate le operazioni bancarie e finanziarie con soggetti operanti nel settore degli Armamenti Vietati come definiti al paragrafo 2.1 del presente documento anche qualora destinate alla fornitura di Paesi destinatari di programmi intergovernativi o accordi internazionali bilaterali con l'Italia o provvedimenti dell'UE.

2.3 Controparti delle Operazioni

Per quanto attiene all'eventuale avvio di relazioni commerciali con nuovi clienti nonché alla gestione di quelle già in essere, la Banca formula un esplicito divieto di intrattenere qualsiasi tipologia di rapporto con soggetti implicati in attività illecite (anche non connesse all'operazione in fase di avvio/in essere con la Banca), in particolare connesse al traffico d'armi, al riciclaggio, al terrorismo, al contrabbando, al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale.

Laddove risulti, sulla base delle informazioni disponibili e/o pubbliche, che la controparte è implicata in attività illecite, la Banca si astiene dall'instaurare il rapporto o, laddove già in essere, procede a condurre ogni attività propedeutica alla chiusura del rapporto medesimo.

Sono in ogni caso ammesse le transazioni e i finanziamenti relativi alla produzione, alle compravendite domestiche, all'import, all'export e al transito di materiale di armamento prodotto, scambiato e utilizzato in via definitiva da forze armate e relativi enti preposti, nonché da forze di polizia locali operanti nel rispetto delle limitazioni previste nei paragrafi 2.1 e 2.2.1 della presente Policy.

3. Misure procedurali

Al fine di rispettare i principi anzi indicati, in fase di apertura del rapporto la Banca richiederà alla

controparte una dichiarazione attestante che le operazioni oggetto del rapporto bancario abbiano non solo tutte le autorizzazioni ministeriali, ma che siano in linea con la presente regolamentazione, ferma restando l'effettuazione delle comunicazioni che la legge prevede in favore di organi pubblici. Inoltre, durante la fase di apertura del rapporto, la Banca richiede i dati necessari per l'adempimento degli obblighi informativi in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabiliti dagli artt. 27 e 27-bis della L. 185/1990.

4. Operazioni con produttori di armi e/o sistemi d'arma, armi leggere, da caccia, sportive, da collezione ed armi corte da sparo non automatiche

Sono in ogni caso consentite le operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale per le armi escluse dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990, purché non rivolte a Paesi vietati o soggetti a restrizioni.

5. Attività formative

Al fine di diffondere i principi etici e comportamentali della Banca, sono erogati appositi corsi di formazione al personale finalizzati, inter alia, a sensibilizzare i dipendenti in merito ai divieti, principi e misure procedurali stabilite dalla presente Policy.